CAMERA DEI DEPUTATI N. 939-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **FORTUNA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CACCIATORE

Presentata il 6 febbraio 1964

—

Ferie per gli avvocati e procuratori

Presentata alla Presidenza il 4 marzo 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tredici anni si aggira tra la Camera ed il Senato una proposta di legge che riguarda la sospensione dei termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori: la singolare vicenda di questa proposta è caratterizzata da continue approvazioni in Commissione e da continue decadenze per scioglimento delle Camere.

Fu il senatore Bisori, con il documento n. 1789, ad iniziare, il 13 luglio 1951, questo travagliato cammino con la presentazione al Senato della proposta di legge intitolata: « Ferie agli avvocati e procuratori ».

La relazione con cui il senatore Bisori accompagnò la proposta di legge era particolarmente ampia e documentata: essa – in pratica – restò sempre la base per tutte le successive vicende delle varie proposte di legge e, in definitiva, rimase insuperata.

Particolarmente felice fu il richiamo classico: vennero, infatti, parate con freschezza le possibili obiezioni per la estensione delle ferie alla categoria forense per una pretesa inconcialibilità tra il concetto di libera professione e l'obbligatorietà pubblica di una sospensione estiva, *erga omnes*, di termini processuali, ricorrendo al II libro del « *De Legibus* » ciceroniano: *Feriarum festorumque dierum ratio in liberis requietem habet litium et iurgiorum, in servis operum et laborum.* L'esercizio del potere giudiziario veniva sospeso, infatti, in corrispondenza delle ferie.

Nelle ferie delle messi e delle vendemmie, le più importanti di quelle solennità, non si svolgeva alcuna causa e ciò per favorire il lavoro nei campi, pur con talune eccezioni: questo criterio, seguito anche da altri legislatori degli stati italiani si è evoluto fino all'ultimo comma dell'articolo 35 della Costituzione nel senso di considerare le ferie come un recupero, per tutti i lavoratori, delle energie usurate nel corso dell'anno.

Osservando che la norma costituzionale non va vista solo sotto il profilo del lavoro subordinato, dato che è indubbio il ricono-

scimento di un principio generale applicabile a qualunque lavoratore, anche autonomo, il senatore Bisori articolò la sua proposta di legge come un sistema volto ad assicurare, normalmente, il riposo agli avvocati e procuratori nel mese di agosto con vantaggio anche per l'amministrazione della giustizia.

La proposta di legge, con l'impulso del relatore, senatore Bo, venne approvata dalla II Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, il 20 novembre 1953 nel seguente testo:

Art. 1. — « Tutti i termini stabiliti da norme processuali pel compimento, davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, di atti che richiedano opera di avvocato o procuratore sono, quando scadano in agosto, prorogati di diritto fino al 20 settembre.

Art. 2. — « In materia penale il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 del testo unico sull'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

« Quando ricorra urgenza, questa è dichiarata dal giudice procedente con provvedimento non impugnabile, che viene notificato alle parti ed ai loro difensori; l'applicazione dell'articolo 1 cessa dieci giorni dopo tale notificazione.

Art. 3. — « In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 del testo unico sull'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 4. — « In materia amministrativa l'articolo 1 non si applica alle domande di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato ».

Alla Camera la proposta di legge prese il numero 3033 e fu discussa in sede legislativa nelle sedute del 12 dicembre 1952 e del 25 febbraio 1953 dalla III Commissione Giustizia, essendo relatore il deputato Mussini, il quale presentò un nuovo testo di intesa con gli uffici ministeriali: lo scioglimento delle Camere impedì la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Nella II Legislatura, essendo impegnato in incarichi di Governo, il senatore Bisori non poté ripresentare la proposta di legge: vi provvidero, invece, il 15 novembre 1956, con documento 2551, i deputati Capalozza, Cavallari, Bernardi, Buzzelli, Assennato, Silvestri, Gianquinto e Bianco riproponendo alla Camera il testo del deputato Mussini presentato il 25 febbraio 1953 alla III Commissione Giustizia.

Dopo che il IV Congresso nazionale forense (mozione Gori), nel settembre 1957, aveva chiesto la istituzione delle ferie e dopo la dichiarazione fatta dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera, il 7 marzo 1958: « La Commissione è unanime che si debba procedere », sembrava che tutto potesse avere un esito favorevole: invece lo scioglimento della Camera liquidava le speranze di una rapida approvazione del provvedimento già duramente provato dalla richiesta governativa di rimessione all'Assemblea della discussione che, sino allora, aveva avuto luogo in seno alla Commissione che esaminava la proposta di legge in sede legislativa.

Nella III Legislatura, con documenti nn. 75 e 77, entrambi del 30 luglio 1958, venivano presentate due distinte proposte di legge una dal senatore Bisori e l'altra dai deputati Capalozza e Giaquinto: con tali provvedimenti si riproponeva (con qualche riserva da parte del Governo) il testo dell'ormai classica formulazione del deputato Mussini del 1953. Ma la proposta non ebbe fortuna e, fra alterne vicende non concluse il proprio *iter*.

Nella IV Legislatura, il 6 febbraio 1964, veniva depositata, con documento n. 939, l'attuale proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore: « Ferie per gli avvocati e procuratori ». Il presentatore, affermando che le categorie dei procuratori e degli avvocati hanno diritto « ad un periodo di riposo per rintegrare le energie corrose », ha sollecitato l'approvazione di un testo così formulato:

Art. 1. — « Nell'esercizio della professione di avvocato e procuratore il periodo intercorrente tra il 1° ed il 31 agosto di ogni anno deve ritenersi feriale a tutti gli effetti ».

Art. 2. — « Tutti i termini, compresi quelli dichiarati perentori, sono sospesi nel periodo anzidetto ».

Art. 3. — « La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

La IV Commissione Giustizia della Camera, esaminando in sede referente la proposta, ha formulato all'unanimità, parere favorevole sul testo sostitutivo, presentato dal Relatore, che riproduce integralmente la ormai lontana formulazione Mussini.

All'articolo 1 si sancisce la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre, del

corso dei termini processuali e ciò, ovviamente, non per tutti gli atti ma solo per quelli che richiedono l'opera di avvocato o di procuratore.

Nei successivi articoli si precisa e si circoscrive la portata della predetta sospensione dei termini nel senso che essa è inapplicabile, in tale estensione, alle cause indicate negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e cioè: per le cause penali, l'inapplicabilità riguarda i processi relativi a detenuti o a reati che possono prescriversi; per le cause civili, invece, si ha riguardo alle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelativi, di sfratto e di opposizione alla esecuzione nonché a quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca di fallimento.

Nell'articolo 91 del testo unico citato si fa riferimento anche a cause penali che, comunque, presentano carattere di urgenza e, nell'articolo 92, a cause civili la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti: tali casi di urgenza, essendo praticamente decisi in seno al potere discrezionale del presidente del tribunale o del giudice istruttore o del collegio potevano, però, creare – in pratica – una contraddizione con la *ratio* della proposta di legge. Perciò, nel testo approvato dalla Commissione si è deciso di proporre che i provvedimenti dichiarativi dell'urgenza, previsti dai due citati articoli del testo unico dell'ordinamento giudiziario, devono essere notificati alle parti ed ai difensori.

In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento o scada entro 10 giorni dalla notifica stessa, l'avvocato o il procuratore è ammesso a compiere l'atto entro 10 giorni dalla anzidetta notifica.

L'articolo 4 estende le prescrizioni degli articoli 91 e 92 all'ordinamento giudiziario, ai fini esclusivi della presente proposta alle cause di competenza del pretore e, in materia civile, del conciliatore.

La sospensione dei termini di cui all'articolo 1 è, inoltre, inapplicabile nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in materia amministrativa.

Il parere favorevole della Commissione al testo così formulato (pur apparendo pregiudiziale sostituire il titolo attuale « Ferie agli avvocati e procuratori » con quello già a suo tempo approvato dalla Commissione III nella I Legislatura « Sospensiva dei termini processuali nel periodo feriale ») è stato motivato all'unanimità più dalla intenzione di proteggere il cittadino da frettolose stesure di atti importanti, quali ad esempio i motivi di appello in un periodo che tale fretta praticamente impone, che non da quella di estendere l'istituto delle ferie a liberi professionisti quali sono gli avvocati ed i procuratori: non ultimo viene, anche, la preoccupazione di evitare la maliziosa notifica di sentenze ed atti da parte di professionisti troppo astuti nel periodo feriale, quando, cioè, la parte o il suo difensore potrebbero facilmente non trovarsi presenti di fatto, nella residenza abituale.

Talune obiezioni, pur suggestive, sulla opportunità di modificare l'ordinamento processuale in tema di termini e sulla maggiore validità, invece, di una modifica, con autonoma proposta di legge, degli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario sollevate nel corso della discussione in ordine al tema in esame, si rivelerebbero, però, poco pratiche e, in definitiva, queste considerazioni tese alla ricerca incessante del meglio, hanno contribuito non poco a disattendere le pressanti richieste delle parti e degli avvocati di cui si sono fatti autorevoli portavoce numerosissime Curie.

In ogni caso, concordando con quanto a suo tempo sostenuto dal senatore Bisori, dal sistema proposto deriveranno vantaggi per la amministrazione della giustizia nel suo complesso, poiché – rimanendo ancor più ridotta, in agosto, l'attività di tutti gli uffici giudiziari – anche le ferie dei giudici e degli addetti alle cancellerie potranno concentrarsi più facilmente in questo stesso mese evitando così, come oggi avviene, il prolungarsi di una semistasi feriale da luglio a ottobre della trattazione effettiva dei processi penali e civili.

FORTUNA, *Relatore*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nell'esercizio della professione di avvocato e procuratore il periodo intercorrente tra il 1° ed il 31 agosto di ogni anno deve ritenersi feriale a tutti gli effetti.

ART. 2.

Tutti i termini, compresi quelli dichiarati perentori, sono sospesi nel periodo anzidetto.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratori, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del codice di procedura penale.

ART. 2.

In materia penale, il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, l'avvocato o il procuratore è ammesso a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica.

ART. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92, si osservano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 2.

ART. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle cause prevedute negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore, e, per quelle indicate nell'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

ART. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.